

## VERBALE DI ACCORDO

In data 20 e 21 aprile 2022 si sono incontrate a Roma,

la Società Italiaonline S.p.A. in persona di Maria Grazia Bizzarri e Marco Melino (di seguito anche "IOL" o la "Società" o la "Azienda"), con l'assistenza di Giuseppe De Paoli,

le OO.SS. Nazionali e Territoriali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL e l'Esecutivo Nazionale RSU Italiaonline (di seguito "OO.SS." ed insieme alla Società le "Parti")

### **Premesse**

- a) Le Parti si sono incontrate in data 11 e 26 gennaio, 10 febbraio, 1 e 15 marzo 2022 ed in quelle occasioni sono state ampiamente illustrate alle OO.SS. Nazionali e alle RSU le ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base della decisione di superare integralmente le sedi di Italiaonline S.p.A. di Roma e Napoli con decorrenza 1 settembre 2022 e, conseguentemente, il trasferimento collettivo di tutto il personale impiegato in tali sedi.
- b) Nel corso degli incontri le OO.SS. Nazionali hanno comunicato all'Azienda la volontà di interpellare il Ministero del Lavoro ed il Ministero dello Sviluppo Economico e le Amministrazioni delle Regioni interessate in merito al trasferimento collettivo di cui sopra.
- c) Azienda e OO.SS. sono state convocate dall'assessorato al lavoro e da quello dello sviluppo economico della Regione Lazio ed hanno partecipato congiuntamente ad incontri presso dette istituzioni nel corso del mese di marzo 2022.
- d) A seguito di tali appuntamenti e con la volontà di riprendere e finalizzare il dialogo tra le Parti, l'Azienda ha dato la propria disponibilità a concludere positivamente la trattativa sulle tematiche relative al trasferimento collettivo sopra citato.
- e) Ferme restando le rispettive posizioni, la Società e le OO.SS. hanno comunque ritenuto utile esperire un confronto per individuare le soluzioni di seguito indicate al fine di ridurre il disagio delle persone trasferite.
- f) Tenuto conto dell'auspicio avanzato dalle OO.SS. di una possibile valorizzazione e arricchimento delle attività del Gruppo – in ambito digitale e commerciale – che insistono sui territori oggetto della presente intesa.

### **Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:**

- a) In coerenza con le previste confluenze organizzative il personale trasferito sarà destinato nelle sedi di Assago (MI) o presso la sede di Torino con decorrenza 1 settembre 2022, fermo restando che il personale commerciale, seppur amministrativamente trasferito, continuerà a garantire operativamente in loco il presidio dei propri mercati di riferimento.
- b) I dipendenti che alla data del 31 agosto 2022 sono in possesso dei diritti della Legge 104/1992 ai sensi dell'art. 3 co. 3 e/o che sono in possesso delle tutele ex Legge 104/1992, art. 33, co. 3 – ferma restando la variazione amministrativa della sede di lavoro – verranno impiegati, previo accordo individuale da sottoscrivere in sede protetta ai sensi dell'art. 2113 del c.c., sulle attività di "Presence" della "Digital Factory" o sulle attività di "Contents and Brand Management" della Funzione

*[Area containing multiple handwritten signatures in blue ink, including names like 'De Paoli', 'Bizzarri', and 'Melino', along with a circled '1' and other illegible marks.]*




“Publishing”, operando in co-working, in un sito collocato nelle aree urbane di Roma e Napoli, in relazione alle necessità di ricercare logiche organizzative di lavoro in team.

- c) In relazione a quanto previsto alla precedente lettera b) il personale attualmente operante sulle attività di “Presence” della “Digital Factory” o sulle attività di “Contents and Brand Management” della Funzione “Publishing”, operando in co-working, in un sito collocato nelle aree urbane di Roma e Napoli, coadiuveranno in funzione di tutor ai processi di riconversione e riqualificazione professionale del personale di cui alla precedente lettera b).
- d) Al fine di sostenere i processi di riqualificazione e riconversione professionale del personale interessato e valorizzare le attività in co-working di Roma e Napoli, l’Azienda si impegna ad attivare percorsi di formazione mirata al raggiungimento delle competenze necessarie ad operare sulle nuove attività, anche attraverso l’utilizzo di finanziamenti eventualmente messi a disposizione dagli Enti Locali competenti.
- e) In relazione a quanto sopra (lettere b) e c)), al termine del primo trimestre 2023, si svolgerà una verifica tra le Parti al fine di monitorare la produttività dei team interessati, che dovrà essere in linea con i livelli di produttività attesi. All’esito positivo di tale verifica e dei successivi riscontri periodici tra le Parti, resta confermata la soluzione prevista nel presente accordo in ordine alle modalità di impiego di tale personale.
- f) Resta inteso che le persone di cui alle lettere b) e c) riceveranno unicamente il trattamento di cui sopra, rimanendo escluso qualsivoglia diverso trattamento economico (ivi incluse eventuali indennità di trasferta, distacco, etc.) da qualunque fonte previsto (sia individuale sia collettiva, anche a livello aziendale).
- g) Per le persone trasferite dalle sedi di Roma e Napoli che decideranno di risolvere il rapporto di lavoro in quanto indisponibili al trasferimento ad Assago / Torino – con esclusione pertanto di coloro che nell’anno in corso aderiranno ai benefici del prepensionamento di cui alla legge 416/81 –, la Società si impegna a mettere a disposizione le seguenti misure di sostegno, in aggiunta ai trattamenti previsti dal art. 41 del vigente CCNL applicato dall’Azienda. Resta inteso che detti trattamenti aggiuntivi non saranno erogati nei confronti delle persone di cui alle precedenti lettere b) e c) e delle persone che, pur variando sede amministrativa, continueranno a svolgere attività commerciale e a garantire operativamente in loco il presidio dei propri mercati di riferimento.

- 1.200,00 euro lordi mensili per 16 mesi quale contributo alle spese di alloggio.
- Copertura dei costi di trasporto su gomma, ferro e aereo (urbano o interurbano) per un totale massimo di 500 euro mensili per 16 mesi, cumulabili sino a concorrenza su base trimestrale;

Inoltre, al fine di favorire soluzioni per coloro che decideranno di risolvere il rapporto di lavoro, a partire dalla data di stipula del presente accordo ed entro il 31 agosto 2022, in quanto indisponibili al trasferimento ad Assago / Torino, la Società si rende disponibile ad attivare un meccanismo di incentivazione all’esodo come di seguito dettagliato:

- importo lordo pari all’equivalente di n. 26 mensilità della retribuzione come di seguito determinata;



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and a signature on the right with a blue scribble above it.



La cessazione del rapporto di lavoro delle persone che manifesteranno per iscritto la volontà di adesione all'incentivazione all'esodo dovrà avvenire non più tardi del 31 agosto 2022 (ultimo giorno di lavoro).

L'adesione all'incentivo è comunque e in ogni caso subordinata alla sottoscrizione, da parte del singolo lavoratore interessato, di un verbale di conciliazione contenente ampie e definitive rinunce ad ogni azione nei confronti della Società e sue controllate. Detto verbale di conciliazione dovrà essere sottoscritto orientativamente entro la data del 31 agosto 2022 nelle sedi competenti.

Quanto all'importo a titolo di incentivo come sopra definito, detti importi saranno riconosciuti a titolo di incentivazione all'esodo e onde agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro, senza quindi alcun assoggettamento a contribuzione previdenziale ai sensi dell'art.12 della Legge 30 aprile 1969 n.153, come novellato dall'art.6 del D.Lgs. 2 settembre 1997 n.314, ma unicamente sottoposta ad imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF con i criteri di cui all'art. 17 del Testo unico delle imposte sui redditi; resta in ogni caso inteso che la somma come sopra individuata sarà altresì da considerarsi comprensiva dell'eventuale ricalcolo dell'Agenzia per le Entrate eventualmente effettuata ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Per "mensilità", ai fini dell'incentivo all'esodo di cui alla presente intesa, si intende la retribuzione mensile lorda frutto della somma di tutto quanto esposto nella testata del cedolino, ovvero:

- Paga base
- Contingenza
- Scatti di anzianità
- Superminimo non assorbibile (se presente)
- Superminimo individuale assorbibile (se presente)
- EDR

Una quota dell'importo dell'incentivo all'esodo che verrà corrisposto nell'ambito del piano di incentivazione di cui trattasi, pari al 2%, verrà altresì corrisposto a titolo transattivo quale corrispettivo per la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, domanda ed azione dedotta e/o deducibile che possa trovare origine e/o fondamento, a qualsiasi titolo legale e/o contrattuale e/o di risarcimento danni, nell'intercorso rapporto di lavoro, suo svolgimento e cessazione. Gli importi di cui al presente punto saranno riconosciuti con assoggettamento a contribuzione previdenziale ordinaria e ad imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF secondo gli scaglioni di reddito di cui all'art.11 del Testo unico delle imposte sui redditi.

L'accesso alla suddetta tipologia di incentivazione è subordinata alla sottoscrizione di un apposito accordo transattivo, nell'ambito del quale saranno previste piene rinunce relative a pretese nei confronti della Società; di tale accordo dovrà essere effettuata la ripetizione in sede "protetta" entro i 20 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, quale condizione per l'erogazione della somma in questione.

Oltre a quanto sopra definito la Società corrisponderà in fase di risoluzione del rapporto di lavoro l'indennità sostitutiva del preavviso non lavorato secondo i termini previsti dal CCNL applicato.

Inoltre l'Azienda metterà a disposizione delle persone interessate un servizio di outplacement con primaria società del settore per la durata di 12 mesi.

L'Azienda si dichiara altresì disponibile a considerare il ripensamento di quei lavoratori che accetteranno il trasferimento, ma dovessero decidere successivamente al concretizzarsi dello stesso di aderire all'incentivazione all'esodo.

In tal caso verranno detratti dalle mensilità come sopra definite tutti i mesi che decorreranno dal 1 settembre 2022 al mese effettivo di uscita e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022, termine ultimo per aderire all'esodo incentivato.

Anche per questi lavoratori sarà data la possibilità di avvalersi di un servizio di outplacement con primaria società del settore per la durata di 12 mesi.

Resta inteso che anche per coloro che dovessero richiedere l'incentivo all'esodo successivamente al trasferimento – ed entro il termine tassativo sopra definito del 31 dicembre 2022 – l'erogazione delle somme avverranno secondo quanto e a fronte di quanto esattamente definito nei punti che precedono.

A partire dal gennaio 2023, su richiesta di una delle Parti, saranno effettuati incontri di verifica della presente intesa.

Alla luce di tutto quanto sopra, ferme le rispettive posizioni, le Parti dichiarano definitivamente conclusa la procedura di confronto relativa al trasferimento collettivo da Roma e Napoli ad Assago/Torino.

Roma, 21 aprile 2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Italiaonline S.p.A.

*Walter Ferrero*  
*Mario Merello*  
*D. C.*

*Antonio Merello*  
SLC - CGIL  
*Antonio Merello*  
*Antonio Merello*  
FISTEL - CISL  
*Milana Licata*  
*Renato Ferrero*  
UILCOM - UIL  
*Renato Ferrero*  
*Renato Ferrero*